

## ACCORDO QUADRO SPONSORING

Tra

**Com.It.Es Lugano-Ticino**, Via Dufour 5, 6900 Lugano –  
[www.comitesluganoticino.org](http://www.comitesluganoticino.org), in persona del l.r.p.t. -  
di seguito 'Comites'

e

**"Partner"** - per la **pagina web** - [www.comitesluganoticino.org](http://www.comitesluganoticino.org),  
- di seguito: SPONSOR

### 1. Collaborazione

Il presente accordo quadro disciplina la collaborazione tra Comites e i suoi SPONSOR.

Tale collaborazione mira alla comunicazione ottimale e al potenziamento dell'immagine dei due partner nell'opinione pubblica.

La collaborazione verte soprattutto in ambito PR, pubblicità, campagne pubblicitarie ed eventi.

### 2. Oggetto e durata del contratto

L'oggetto del presente accordo è costituito dall'attività di sponsoring a favore del Comites; il partner assume il ruolo di sponsor (co-sponsor) per la pagina - [www.comitesluganoticino.org](http://www.comitesluganoticino.org).

### 3. Gerarchia degli sponsor

Gli sponsor assumono la seguente gerarchia, in ciascun ambito d'intervento:

- Sponsor principale
- Sponsor significativi
- Mediapartner

Salvo esplicita definizione, lo sponsor si presume 'significativo'.

### 4. Esclusività di settore / ramo

In caso di esplicita previsione, il partner assume la veste di esclusivista di uno specifico settore / ramo (per determinati eventi e/o pagine internet).

### 5. Prestazioni Comites - Autorizzazione

- a) Comites s'impegna a inserire il logo /video dello sponsor sulla propria pagina internet;
- b) Comites s'impegna a inserire il link dello sponsor tra i propri link.

Ogni inserimento presuppone il preventivo consenso di Comites.

## **6. Prestazioni dello sponsor**

Lo sponsor s'impegna a pagare l'importo convenuto, sulla base di preventiva fattura (IBAN: conto Comites 2016).

Quale associazione culturale - che non persegue scopo di lucro - oltre che quale istituzione di pubblica utilità - avente 'cifra d'affari' inferiore a 150 000 franchi (prestazioni imponibili) Comites non costituisce soggetto IVA (art. 10 cpv. 2, c LIVA).

## **7. Violazione contrattuale**

Nel caso in cui Comites non fornisca le prestazioni concordate, lo sponsor ha la facoltà – previa diffida scritta e a seguito di colloquio personale – di rifiutare l'importo concordato, in tutto o in parte.

## **8. Modifiche contrattuali - Obbligo di riservatezza**

Eventuali modifiche / integrazioni della presente convenzione necessitano – ai fini della loro validità – della forma scritta.

I contraenti s'impegnano, reciprocamente, alla massima riservatezza in ordine al contenuto del presente accordo e su ogni altro aspetto consequenziale.

## **9. Diritto applicabile e foro**

Si applica il diritto svizzero. Per eventuali controversie nascenti dal presente rapporto, esclusivo foro competente è quello di Lugano.

## **10. Redazione del contratto**

Il presente accordo viene redatto e sottoscritto in duplice copia (esclusivamente in lingua italiana): una per ciascun contraente.

Luogo, data:

Luogo, data:

Sponsor

Com.It.Es Lugano-Ticino  
Silvio Di Giulio, l.r.p.t.